

STATUTO

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

- È costituito l'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini. Associazione culturale senza fini di lucro - ONLUS.

- L'Istituto ha sede in Torino, e può articolare la sua attività in altre sedi locali e regionali nell'ambito della Regione Piemonte. Con delibera del Consiglio di amministrazione, l'indirizzo della sede legale dell'associazione potrà essere variato nell'ambito della Città di Torino.

Art. 2 NATURA - FINALITA'

- L'Istituto è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con indirizzo culturale, che opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte.

- Esso si propone di promuovere e organizzare attività di ricerca, di studio, di documentazione e di divulgazione nel campo degli studi di storia contemporanea italiana e internazionale, con particolare riguardo alla storia politica e sociale.

- A tale fine esso intende proporsi nell'ambito del territorio quale presenza culturale qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro che sono interessati alla conservazione, all'arricchimento, allo studio e alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio storico, sociale, culturale suddetto.

Art. 3 ATTIVITA'

- Per il conseguimento dei propri scopi l'Istituto intende:

- a) promuovere convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento didattico per insegnanti, lezioni per studenti medi e universitari e altre simili iniziative;
- b) promuovere e sviluppare attività di ricerca scientifica;
- c) bandire borse di studio e premi mediante pubblici concorsi;
- d) curare la pubblicazione e l'edizione di studi e fonti, anche con l'impiego di tecnologie informatiche, di audiovisivi e simili, quali la produzione di CD e CD ROM e la realizzazione di filmati televisivi e cinematografici;
- e) provvedere al reperimento, alla raccolta e alla conservazione delle fonti documentarie, degli strumenti bibliografici ed emerografici e di ogni altra testimonianza mediante l'istituzione di un'apposita biblioteca con annessi una emeroteca e un archivio aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori;
- f) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

- Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, sia nazionali che internazionali, che siano compatibili con i principi associativi e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti di natura privatistica o pubblicistica, intesa ad assicurare l'attività sociale dei propri associati; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative e qualsiasi atto giuridico conforme o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui; la concessione di fidejussioni e altre malleverie; la stipulazione di contratti di lavoro dipendente o autonomo.

TITOLO SECONDO: GLI ASSOCIATI

Art. 4 I SOCI

- Il numero dei soci è illimitato. All'Istituto possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri purché maggiorenni, che accettino le finalità dell'Istituto e le sue norme associative, dando disponibilità a cooperare alla loro realizzazione.

- I soci assumono come metodo il libero dibattito delle idee e la difesa della libertà di ricerca e di espressione.

- I soci, con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Istituto, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE

- Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione che deciderà a maggioranza entro trenta giorni. In caso di parere negativo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza semplice.
- L'iscrizione, accompagnata dal contestuale versamento della quota sociale, dà diritto alla qualifica di socio a tutti gli effetti. L'adesione ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, senza presentazione di ulteriore domanda.
- È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'articolo 10 lettera A, del Decreto Legislativo n. 460/97.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Tutti i soci hanno eguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali altri regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

- Solo i soci possono essere eletti alle cariche sociali. Del Comitato Scientifico possono invece far parte anche non soci.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Istituto, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, purché in quest'ultimo caso, autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione. Possono partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative promosse dall'Istituto e avvalersi alle condizioni più favorevoli determinate dal Consiglio d'Amministrazione dei servizi offerti dall'Istituto.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio d'Amministrazione. Il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto al Consiglio d'Amministrazione di procedere all'esclusione del socio per morosità;
- alla osservanza dello Statuto e di eventuali altri regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 7 SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

- Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento e comunicato per iscritto, per causa di morte e per esclusione.

- Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Istituto; danneggia l'immagine dell'Istituto con il suo comportamento sociale.

- L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza assoluta e con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione.

- I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio d'Amministrazione dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione.

- I soci esclusi nei casi sopramenzionati possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni e secondo quanto previsto dal Codice Civile.

- Lo scioglimento del rapporto associativo, a qualunque titolo avvenga, non conferisce al socio né il diritto al rimborso della quota sociale, né qualsivoglia altro diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI

- Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 9 AMMISSIONE DI ENTI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI E SIMILI

- Possono aderire all'Istituto anche enti, gruppi, associazioni e simili. L'adesione avverrà mediante accettazione parte del Consiglio d'Amministrazione della richiesta formale di affiliazione sottoscritta dal legale rappresentante, seguendo le norme previste per la singola ammissione.

- In caso di accettazione, l'organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale con un suo rappresentante, che nelle votazioni conterà come un singolo socio con unico voto.

Art. 10 SOCI EMERITI

- Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare il conferimento del titolo di socio emerito a coloro che abbiano concorso con donazioni personali all'arricchimento del patrimonio librario o archivistico o

documentario ovvero che abbiano apportato un particolare e straordinario contributo all'attuazione delle finalità istituzionali.

- La qualifica di socio emerito comporta l'esonero dai doveri di versamento delle quote sociali e delle eventuali integrazioni richieste ai soci ordinari.

TITOLO TERZO: PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11 FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO

- Le spese occorrenti per il finanziamento dell'Istituto sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale dell'iscrizione; quale contributo straordinario, a fronte di particolari attività svolte o servizi erogati. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) entrate derivanti da liberalità, lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Pubblica Amministrazione, Stato, Regioni, Province, Comuni e da altri Enti locali nonché da enti pubblici e privati;
- d) altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

Art. 12 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni mobiliari e immobiliari di proprietà dell'Istituto, debitamente peritati;
- b) da lasciti e donazioni diverse.

- Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

TITOLO QUARTO: GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Art. 13 GESTIONE SOCIALE

- La gestione sociale dell'Istituto coincide con l'anno solare, dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Art. 14 BILANCIO

- Entro quattro mesi dalla chiusura della gestione annuale il Consiglio d'Amministrazione deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 15 RESIDUI ATTIVI

Gli eventuali residui attivi del bilancio devono essere investiti nell'esercizio successivo per iniziative coerenti con le finalità dell'Istituto o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature sociali.

Art. 16 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

- È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO QUINTO: AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 17 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Istituto sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato Scientifico.

L'Istituto si avvale eventualmente di un Direttore, con le modalità individuate nei successivi articoli.

L'Istituto può nominare un Presidente Emerito tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente per almeno dieci anni.

Art. 18 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Istituto.
- È convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio almeno dieci giorni prima della data stabilita.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, per conto del Consiglio d'Amministrazione in seduta ordinaria una volta all'anno per l'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'attività svolta, del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo, nonché per indicare le linee programmatiche future.
- L'Assemblea procede ogni triennio, nell'ambito della sua seduta ordinaria annuale, all'elezione per il rinnovo dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.
- Su richiesta di almeno un quinto dei soci, o del Presidente, o del Consiglio d'Amministrazione possono essere convocate assemblee straordinarie da indirsi entro venti giorni dalla richiesta.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- il rinnovo della elezione del Consiglio d'Amministrazione qualora sia venuta meno, nel corso del triennio e per qualsiasi ragione, la maggioranza dei suoi componenti;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi sociali;
- le modifiche statutarie.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente.
- Sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie sono inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio d'Amministrazione o da almeno dieci soci.
- L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci.
- Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- Ogni socio ha diritto ad un voto.
- Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Istituto.
- Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.
- Ogni socio può ricevere più deleghe purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.
- Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dallo Statuto.
- Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o da chi ne faccia le veci scegliendolo tra i presenti.
- Il verbale, firmato dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, viene conservato agli atti e ogni socio può prenderne visione.

19. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: COMPITI E FUNZIONI

- Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi come esaustiva o limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
 - predisporre e redigere il programma di attività sociale previste dallo Statuto e indicate dalla Assemblea, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico;
 - redigere regolamenti comunque coerenti con i principi statuari ed emanare qualsiasi altra normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Istituto;
 - predisporre e redigere il rendiconto finanziario;
 - stabilire l'importo delle quote associative da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione da parte degli aspiranti soci e proporre l'esclusione dei soci ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

Art. 20. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: MODALITA' DI ELEZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- Il Consiglio d'Amministrazione è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, scelti tra tutti i soci in regola con gli adempimenti statuari. I membri del Consiglio sono rieleggibili nel tempo.
- Nella sua prima riunione il Consiglio d'Amministrazione procede all'elezione al suo interno del Presidente e del Vice Presidente.
- Il Consiglio d'Amministrazione provvede quindi alla nomina dei membri del Comitato Scientifico.

- Il Consiglio d'Amministrazione, presieduto dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno ogni sei mesi od ogni qual volta lo decida il Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione da parte del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, con avviso anche informale almeno cinque giorni prima della data della riunione.
- In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vice Presidente durante gli anni di nomina, il Consiglio provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente e/o un nuovo Vice Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.
- In caso di dimissioni di uno o più consiglieri durante gli anni di nomina, soltanto nel caso in cui il numero dei consiglieri si riduca a meno di sette, il Consiglio provvederà ad eleggere i nuovi consiglieri che dureranno in carica fino al completamento del triennio.
- Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o vacanza del Presidente.
- Di tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente o il membro da lui delegato dovrà tenere apposito verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
- Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di riunirsi anche alla presenza di membri del Comitato scientifico o di altri soci o di persone ritenute comunque utili, in ragione della natura degli argomenti in discussione, per il più proficuo svolgimento della riunione.
- Il Consiglio di Amministrazione è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.
- Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività dell'Associazione e definendone le competenze.
- In tal caso, il Direttore può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di un ufficio di direzione costituito da soci prescelti dal Direttore medesimo.

Art. 21. IL COMITATO SCIENTIFICO

- Il Comitato scientifico, costituito da studiosi e ricercatori, anche esterni all'Istituto, entro il numero massimo di venti, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ogni tre anni. Le cariche sono rinnovabili. Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente ed è presieduto dal Presidente dell'Istituto.
- Esso collabora alla formulazione dei programmi e al loro coordinamento scientifico; propone i componenti delle commissioni giudicatrici preposte a selezionare le domande per le borse di studio e i premi e a valutarne i risultati e l'idoneità alla eventuale pubblicazione; offre ogni altra consulenza utile all'attività dell'Istituto.
- Esso si può articolare in gruppi di lavoro sulla base di una regolamentazione autonomamente stabilita.

Art. 22. IL PRESIDENTE

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente esso è sostituito da Vice Presidente, che ne esercita le funzioni con pari prerogative.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione.
- Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.
- Coordina, coadiuvato dal Vice Presidente, tutta l'attività dell'Istituto sia all'interno che nei rapporti esterni.
- È responsabile dell'organizzazione e della realizzazione del programma annualmente approvato dall'Assemblea.

Art. 23 IL VICE PRESIDENTE

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia assente o impedito, con pari compiti e prerogative ed esercitandone le medesime funzioni.
- Svolge di norma le funzioni di Tesoriere ed esercita in proprio tutti i poteri di amministrazione dell'Istituto, prendendo tutte le decisioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- Determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Istituto e ne fissa le modalità di pagamento.
- Nell'ambito di tali poteri e a titolo puramente esemplificativo, non esaustivo né limitativo, si citano:
 - l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti bancari e postali e di qualsiasi altra operazione bancaria;

- l'incasso di somme e il rilascio di quietanze con l'esonero per l'ente, ufficio o funzionario pagatore da qualsiasi responsabilità. Può altresì assumere obbligazioni in capo all'Istituto;
- Amministra i fondi sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione; è depositario della cassa; riscontra e controfirma gli impegni finanziari, le quietanze e i mandati di pagamento eccedenti un terzo delle disponibilità finanziarie; predispone il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo.
- Il Vice Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art. 24 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il Collegio dei revisori dei conti è composto da uno a tre membri, nominati dall'Assemblea, di cui almeno uno iscritto all'Albo professionale dei Revisori dei Conti, che assume la funzione di Presidente del Collegio.
- Essi provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta nelle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali. Esprimono il loro parere sui bilanci comunicandolo all'assemblea.

Art. 25 MODIFICHE DELLO STATUTO

- Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea su proposta del Presidente, del Consiglio d'Amministrazione o della maggioranza dei soci e comunque di almeno i due terzi dei soci.

Art. 26 SCIoglimento DELL'ISTITUTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

- Per lo scioglimento dell'Istituto è necessaria la deliberazione di almeno tre quarti dei soci riuniti in Assemblea, appositamente convocata.
- In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea delibera inoltre circa il devolvere i beni sociali e il patrimonio residuo ad altro ente o associazione affine e avente analoghe finalità culturali e sociali, ovvero a fini di pubblica utilità, in quest'ultimo caso dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.